



Comune di Serravalle Scrivia

Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO SULLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE (EX ART. 208 COMMA 2 LETT.A) E 4 DEL D. LGS. 285/92)

Approvato con delibera di Giunta Comunale n.64 del 02/07/2018

1^ Pubblicazione all'albo on line del Comune dal 06/07/2018 al 20/07/2018

2^ Pubblicazione all'albo on line del Comune dal 21/07/2018 al 04/08/2018

Art. 1) Destinatari

Destinatari delle risorse sono gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da almeno 6 mesi, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio. I dipendenti cessati dal rapporto di lavoro, partecipano alla liquidazione delle quote, con gli stessi criteri e per il periodo di servizio prestato.

Per poter ricevere la quota del Fondo, il dipendente deve aver superato il periodo di prova e avere almeno 180 giorni di presenza in servizio, nell'anno precedente a quello di erogazione.

Si considera "presenza in servizio" l'assenza dovuta a:

- Maternità obbligatoria;
- Infortunio per causa di servizio;
- Congedo ordinario;
- Malattia certificata fino a 30 giorni;
- Riposi compensativi
- Terapie salvavita.

Costituiscono motivo di esclusione dall'assegnazione della quota del Fondo:

- L'assenza superiore a 180 giorni, nell'anno precedente a quello di assegnazione, dovuti a:
 - a) Aspettativa per motivi familiari;
 - b) Sospensione dal servizio, per motivi disciplinari, con privazione della retribuzione o sospensione cautelare;
 - c) Comando o distacco al di fuori dell'Ente;
 - d) Mobilità, anche interna.

Il personale con contratto di lavoro Part-time concorre alla ripartizione del Fondo in misura proporzionale all'orario di lavoro svolto.

Art. 2) Individuazione delle somme e ripartizione

La quota annua viene determinata accantonando il 12% del 50% di tutti i proventi riscossi nell'anno economico precedente, comprese le riscossioni coattive (ruoli e pre - ruoli) derivanti da tutte le sanzioni al Codice della Strada degli anni precedenti, con un minimo di € 5.000 ed un massimo di € 7.200 qualora l'ammontare del 50% dei proventi incassati sia superiore a € 110.000. Qualora venga superato anche quest'ultimo importo, la quota ex art. 208 verrà ricontrattata.

Gli importi di cui sopra devono comunque rientrare nelle percentuali previste dall'art. 208 comma 4 lett c del D.Lgs 30.04.1992 n 285, indicate nella Deliberazione, propedeutica alla formazione del bilancio di previsione, che la Giunta Comunale adotta in merito alla destinazione dei proventi per sanzioni amministrative ex D. Lgs. 285/1992.

La somma stabilita al comma precedente, viene ripartita in parti uguali fra tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale che ne abbiano maturato i requisiti.

Tale somma verrà liquidata, direttamente dal Comune, con delibera della Giunta, sul Fondo Pensione scelto individualmente dai destinatari, mediante adesione individuale e volontaria.

Art. 3) MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

Annualmente l'Ente provvede ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale individuando apposito capitolo di spesa.

La liquidazione della somma iscritta a bilancio, avverrà entro l'anno successivo a quello preso in considerazione per la determinazione della somma stessa, successivamente all'approvazione del rendiconto finanziario e corrisponderà all'esatto importo risultante dai parametri previsti nel comma 1 dell'Art. 2.

Art. 4) CESSAZIONE DELLE CONDIZIONI DI LIQUIDAZIONE

L'obbligo contributivo dell'Ente ha comunque termine in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente.

Analogamente, l'obbligo contributivo dell'Ente viene meno in tutti i casi di mobilità interna del dipendente, con passaggio in Uffici o Servizi diversi da quello della Polizia Municipale, ed in caso di mobilità esterna presso altri Enti.